



Giunta Regionale della Campania

Decreto

Dipartimento:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
32	25/09/2017	50	12	92

Oggetto:

Legge Regionale 11/1986 ss.mm.ii. - professioni turistiche - art. 13 (Sanzioni amministrative), comma 1 - Verbale di accertamento di illecito amministrativo n. 1299 elevato in data 12.04.2017 nei confronti del Sig. Ryu Jaesun: determinazioni.

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 9D96835C4D7F32E487B8FC778FAB3D224D20C03C

Frontespizio Allegato : F48E8DDCE772429F9BC8AEA9FEBFCF698ADD04DE4



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

dott. Grassia Mario

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
32	25/09/2017	12	92

Oggetto:

***Legge Regionale 11/1986 ss.mm.ii. - professioni turistiche - art. 13 (Sanzioni amministrative),
comma 1 - Verbale di accertamento di illecito amministrativo n. 1299 elevato in data 12.04.2017
nei confronti del Sig. Ryu Jaesun: determinazioni.***

	Data registrazione	_____
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	_____
	Data dell'invio al B.U.R.C.	_____
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	_____
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	_____

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- a. il Consiglio Regionale della Campania con la promulgazione della LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 7 AGOSTO 2014 "INTERVENTI DI RILANCIO E SVILUPPO DELL'ECONOMIA REGIONALE NONCHÉ DI CARATTERE ORDINAMENTALE E ORGANIZZATIVO (COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2014)" al comma 49. ha stabilito, tra le modifiche ed integrazioni apportate alla legge regionale 16 marzo 1986, n. 11 (Norme per la disciplina delle attività professionali turistiche), di sostituire interamente l'art. 13 - Revoca o sospensione della licenza - con le seguenti nuove disposizioni:

"Art. 13 (Sanzioni amministrative)

- 1. L'esercizio delle professioni turistiche disciplinate dalla presente legge senza la prescritta abilitazione è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 ad euro 10.000,00. L'esercizio dietro compenso, da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, lettere a) e c), di attività estranee alle professioni di guida e accompagnatore nei confronti dei turisti è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.*
 - 2. Il divieto comprende attività di carattere commerciale, di concorrenza alle agenzie di viaggio, di procacciamento diretto o indiretto di clienti a favore di alberghi, imprese di trasporto singole o associate, imprese commerciali, artigiane, industriali e simili.*
 - 3. Il comportamento irrispettoso nei confronti dei turisti è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 5.000,00.*
 - 4. Le imprese turistiche che si avvalgano delle prestazioni di soggetti privi della prescritta abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche di cui alla presente legge, sono soggette alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00.*
 - 5. L'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo compete alla Regione con le modalità indicate all'articolo 12.";*
- b. la Direzione Generale per la Programmazione Economica e il Turismo con nota n. 0690615 del 17.10.2014, ha diramato le nuove disposizioni in materia di contrasto all'abusivismo delle attività professionali turistiche e per un corretto esercizio delle stesse nei confronti dell'utenza precisando, con successiva nota, che alla U.O.D. ricevente il rapporto dell'autorità di polizia va parimenti indirizzato anche l'eventuale ricorso avverso la contravvenzione di cui si è stati oggetto.

CONSIDERATO CHE

- a. l'Avv. Marco Tedaldi di Tavasca, in nome e per conto dell'assistito Sig. Ryu Jaesun, nato a Muju-Gun (Repubblica di Corea) il 20/09/1973 e residente in Roma alla Via Saluzzo n. 32, domiciliato presso lo studio dell'Avv. Marco Tedaldi di Tavasca in Roma alla via Corso Trieste n. 61, come da Atto di delega amministrativa per difensore di fiducia sottoscritto in data 11/05/2017, con nota del 12/05/2017, acquisita al prot. Gen. in data 29/05/2017 al n. 0376964, ai sensi dell'art. 18 della Legge 689/81, ha prodotto ricorso con documentazione avverso al procedimento di accertamento del Comando di Polizia Municipale del Comune di Amalfi n. 1299 elevato nei confronti dell'assistito in data 12/04/2017;
- b. nella memoria difensiva si contesta l'esercizio abusivo attribuito in verbale al Sig. Ryu Jaesun in quanto lo stesso è guida turistica con titolo abilitativo n. 2562/2016 prot. 102947/2016 rilasciata dalla Direzione Attività Economiche e Turismo del Comune di Firenze, come da copia del tesserino identificativo allegato alla memoria;
- c. sempre negli scritti difensivi si rappresenta che copia del tesserino sia stata prodotta all'atto del controllo, ma la stessa sia stata ritenuta dal verbalizzante priva di numerazione e di data di rilascio come riportato nel verbale;
- d. l'Avv. Marco Tedaldi di Tavasca ha segnalato, inoltre, che il possesso del titolo abilitativo dell'assistito è facilmente riscontrabile in quanto il nominativo del Sig. Ryu Jaesun risulta inserito nell'elenco delle guide turistiche della Provincia di Firenze pubblicato *online* sul sito istituzionale della Regione Toscana.

RILEVATO CHE

- a. ai sensi dell'art. 18 della legge 689/1981, nei termini prescritti dal procedimento sono pervenute le memorie difensive prodotte dal difensore del Sig. Ryu Jaesun;
- b. per quanto dichiarato negli scritti difensivi in merito alla sussistenza del titolo abilitativo, è stato verificato l'inserimento del nominativo del Sig. Ryu Jaesun al n. 1431 dell'elenco delle guide turistiche della Provincia di Firenze, periodicamente aggiornato e pubblicato *online* sul sito istituzionale della Regione Toscana;
- c. dal Comando di Polizia Municipale del Comune di Amalfi non è pervenuta alcuna comunicazione in merito al processo di accertamento di che trattasi, nonostante quanto previsto dal comma 2 dall'articolo 7 della L. R. 10 gennaio 1983, n. 13 " Norme per l' applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati o subdelegati ";
- d. l'Avv. Marco Tedaldi di Tavasca, con nota dell'8 agosto 2017, ha ribadito la richiesta di archiviazione del procedimento nei confronti del Sig. Ryu Jaesun anche alla luce dell'intervenuta sentenza N. 03859/2017 REG.PROV.COLL del Consiglio di Stato (sez. VI).

PRESO ATTO CHE

- a. con Delibera della Giunta Regionale n. 495 del 27/07/2017, pubblicata sul BURC n. 61 del 31 Luglio 2017, si è preso atto del parere reso dall'Avvocatura Regionale con nota n. 0349239 del 16/05/2017 sulla piena applicazione anche in Regione Campania della disciplina recata dalla legge 6 agosto 2013 n. 97 e, per l'effetto, è stata disposta la revoca della DGR 485/2012;
- b. il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. VI), con sentenza N. 03859/2017 REG.PROV.COLL., pubblicata il 01/08/2017, si è definitivamente pronunciato sugli appelli ricorsi nn. 1800/2017 RG e 1817/2017 RG, proposti dal MIBACT avverso le sentenze del TAR Lazio nn. 2831/2017 e 2817/2017, riunendoli e respingendoli, confermando le impugnate sentenze che hanno eliminato di fatto tutte le limitazioni all'esercizio della professione di guida turistica su base nazionale e ordinando, altresì, che la sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

DATO ATTO CHE il provvedimento conclusivo del procedimento non può essere assunto dal dirigente della UOD "Operatori turistici e sostegno ai nuovi turismi" incardinata nella Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo, in quanto assente dal servizio, per motivi di salute, a far data dal 10/07/2017.

RITENUTO di potersi avvalere della facoltà di ricorso ai poteri sostitutivi del Direttore Generale Vicario, di cui al comma 9-bis dell'art. 2 della l. 241/1990, in considerazione dell'inerzia derivante dal perdurare della motivata assenza dal servizio del dirigente della competente UOD.

RITENUTO, ALTRESI',

- a. per quanto rilevato di dover accogliere la richiesta di archiviazione formulata con gli scritti difensivi presentati dall'Avv. Marco Tedaldi di Tavasca, in nome e per conto dell'assistito Sig. Ryu Jaesun, avverso il Provvedimento Verbale di Accertamento n. 1299 elevato nei confronti dell'assistito in data 12/04/2017 da agente del Comando di Polizia Municipale del Comune di Amalfi;
- b. per l'effetto, di dover dichiarare il Sig. Ryu Jaesun, nato a Muju-Gun (Repubblica di Corea) il 20/09/1973 e residente in Roma alla Via Saluzzo n. 32, domiciliato presso lo studio dell'Avv. Marco Tedaldi di Tavasca in Roma alla via Corso Trieste n. 61, esentato dal pagamento della sanzione amministrativa comminatagli;
- c. di dover disporre l'archiviazione degli atti e di darne integrale comunicazione all'organo che ha elevato il verbale.

VISTI

- a. la legge 689/1981;
- b. la L. R. n. 13/1983;
- c. la L.R. n. 11/1986 ss.mm.ii.;
- d. la legge 241/1990;
- e. la legge n 6 agosto 2013, n. 97;
- f. le DD.G.R. n. 235/2017 e n. 495/2017;

- g. il D.P.G.R. n. 84/2017;
- h. gli scritti difensivi e la documentazione prodotta dall'Avv. Marco Tedaldi di Tavasca, in nome e per conto dell'assistito Sig. Ryu Jaesun, contenente, tra l'altro, copia del Processo Verbale di Accertamento, n. 1299 elevato in data 12.04.2017;
- i. la sentenza N. 03859/2017 REG.PROV.COLL. del Consiglio di Stato (sez. VI), pubblicata il 01.08.2017.

DECRETA

Per le motivazioni e secondo le modalità espresse in narrativa, che di seguito s'intendono integralmente trascritte e riportate:

- 1. di accogliere il ricorso presentato dall'Avv. Marco Tedaldi di Tavasca, in nome e per conto dell'assistito Sig. Ryu Jaesun avverso il Verbale di accertamento di illecito amministrativo n. 1299 elevato nei confronti dell'assistito in data 12/04/2017 da agente del Comando di Polizia Municipale del Comune di Amalfi;
- 2. per l'effetto, di dichiarare il Sig. Ryu Jaesun, nato a Muju-Gun (Repubblica di Corea) il 20/09/1973 e residente in Roma alla Via Saluzzo n. 32, domiciliato presso lo studio dell'Avv. Marco Tedaldi di Tavasca in Roma alla via Corso Trieste n. 61, esentato dal pagamento della sanzione amministrativa comminatagli;
- 3. di disporre l'archiviazione degli atti e di darne integrale comunicazione all'organo che ha elevato il verbale;
- 4. di informare che avverso il presente provvedimento amministrativo è possibile esperire i rimedi amministrativi e giurisdizionali previsti dalla normativa vigente;
- 5. di disporre l'invio del presente atto:
 - 5.1. all'Avv. Marco Tedaldi di Tavasca, in nome e per conto del Sig. Ryu Jaesun, Corso Trieste n. 61 - 00198 Roma;
 - 5.2. al Comando di Polizia Municipale del Comune di Amalfi;
 - 5.3. alla UOD 501206 "Operatori turistici e sostegno ai nuovi turisti";
 - 5.4. alla Struttura regionale corrispondente, nel previgente Ordinamento Amministrativo, al Servizio "Registrazione Atti monocratici - Archiviazione Decreti Dirigenziali";

GRASSIA